Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 6 settembre 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1978, n. **513.**

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti gli accordi intervenuti il 22 novembre 1977 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e della C.I.S.N.A.L. sulla nuova disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1977 le misure dell'indennità di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:

1) personale rivestente le qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della tabella *A*, 1) e 2) della tabella *B* e 1) della tabella *C* allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché personale direttivo e personale di concetto con almeno sei anni di anzianità delle ex imposte di consumo: L. 19.100;

2) rimanenti categorie di personale civile: L. 14.000.

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'eventuale aumento non potrà comunque eccedere il limite del 12% delle misure in atto nell'anno precedente.

Su detti adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Il limite minimo di durata della missione perché sorga diritto alla indennità di trasferta, stabilito al punto *a*) del terzo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ridotto a quattro ore.

Nulla è dovuto per gli incarichi di missione svolti in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede ordinaria di servizio.

L'indennità di trasferta, in caso di missioni continuative in una medesima località, non è soggetta a riduzioni percentuali in conseguenza della durata e cessa dopo duecentoquaranta giorni.

Non si applicano le riduzioni percentuali di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, relative alla popolazione dei comuni.

Art. 2.

Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria per il personale indicato al punto 3) della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e di 2ª categoria per il rimanente personale. In tali casi le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

Art. 3.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti dalla sede di servizio più di novanta minuti di viaggio con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

Art. 4.

Al personale indicato al punto 3) della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, in aggiunta al rimborso della spesa di viaggio effettivamente sostenuta, a tariffa d'uso, è consentito altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza con letti.

Al personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di 1ª classe.

Art. 5.

La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.

L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro.

Le indennità di cui al quarto e quinto comma del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento apportato all'indennità di trasferta.

Art. 6.

Le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e carico e scarico dei mobili e delle masserizie lungo l'itinerario, previste dall'art. 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono rimborsate nella misura unica di L. 6.000 a quintale.

Art. 7.

L'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma dell'art. 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è fissata in L. 170.000.

La suddetta misura è aumentata di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo.

Art. 8.

Nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà compete una indennità chilometrica pari a quella prevista dall'art. 5, primo comma, del presente decreto.

Art. 9.

Le misure di cui all'art. 1 del presente decreto non si applicano nei casi in cui, in base a norme di legge, è consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata di cui al sesto e settimo comma dello stesso articolo.

Art. 10.

Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure e secondo le tariffe vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 11.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto relativa agli anni 1977 e 1978 dovrà essere contenuta nelle disponibilità degli attuali stanziamenti di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1978, n. **514**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 514. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Giudici Davide con testamento pubblico ricevuto dal notaio dott. Gian Mario Grazioli di Bergamo il 10 novembre 1973 ed annotato al n. 232 rep. testamenti, allegato al verbale di passaggio di testamento pubblico agli atti tra vivi il 12 febbraio 1975, n. 30332 di repertorio e n. 12301 di raccolta, registrato a Bergamo il 13 febbraio 1975 al n. 560 mod. 71/M, consistente nella somma di L. 10.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1978
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1978, n. **515**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un lascito.

N. 515. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, il lascito disposto a favore della sezione Lombardia occidentale dell'Unione italiana dei ciechi, dalla sig.ra Falchero Epuron Maria Teresa Caterina detta Maria con testamento olografo del 15 luglio 1971 pubblicato a rogito notaio dott. Ernesto Fermi in data 8 ottobre 1973, n. 17437 di repertorio e n. 7236 di raccolta, registrato a Milano in data 16 ottobre 1973, n. 17152, vol. A/2.F, consistente in beni mobili esistenti nell'appartamento di Milano, piazza Novelli 10, e da titoli e depositi bancari presso la Banca popolare di Milano, agenzia n. 8, per un valore complessivo di L. 27.624.453.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1978
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1978, n. 516.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un lascito.

N. 516. Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, il lascito disposto dalla sig.na Bevilacqua Amelia con testamento olografo 20 febbraio 1971, pubblicato a rogito notaio Ferruccio Brambilla di Milano in data 5 agosto 1975, n. 23172/2518 di repertorio, e registrato a Busto Arsizio il 25 agosto 1975 al n. 1957 vol. 156 A.P., consistente in un immobile sito in Milano, via F. Filippi n. 4 (ingresso viale Zara n. 116), distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 5063 foglio 111 mapp. 28 sub 17, piano 3, del valore di L. 18.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto **1978**
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 160

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 1978.

Approvazione dell'elenco n. 2 delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza escluse dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attua la delega di cui all'art. 1 della citata legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 25 del predetto decreto 24 luglio 1977, n. 616, che detta norme per il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui agli articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 16 luglio 1978, con il quale è stato approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'elenco n. 1 delle I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Considerato che la commissione prevista dal citato art. 25, nominata con decreto del Presidente del Consiglio 23 dicembre 1977, con nota 9 agosto 1978, n. VT.382.B.AG/384, ha comunicato un secondo elenco delle I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Visti gli atti relativi;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi del settimo comma dello stesso art. 25 sopracitato, all'approvazione dell'elenco anzidetto;

Decreta:

E' approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'elenco n. 2 delle I.P.A.B. - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa, elenco che comprende i seguenti enti:

1) Pio istituto Trabotti - Mantova;
2) Asili infantili israelitici - Roma;
3) Ospedale israelitico - Roma;
4) Casa di riposo per israelitici poveri ed invalidi - Roma;
5) Orfanatrofio israelitico italiano « G. e V. Pitigliani » - Roma;
6) Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma;
7) Opere pie israelitiche - Torino;
8) Compagnia della misericordia israelitica Vercelli;
9) Asilo infantile « Levi » - Vercelli;
10) Opera pia « Foa » - Vercelli;
11) Pia opera di misericordia israelitica - Verona;
12) Opera pia Moisè Vita Jacur - Verona;
13) Opera pia Carolina Calabi - Verona;
14) Pia scuola israelitica di lavori femminili - Verona;
15) Opera pia beneficenza israelitica - Livorno;
16) Opera pia Moar Abetulot - Livorno;
17) Opera del tempio israelitico - Bologna;
18) Opere pie israelitiche unificate - Alessandria;
19) Istituto infantile ed elementare israelitico « Clava » - Asti;
20) Congregazione israelitica di carità e beneficenza - Asti;
21) Opera di beneficenza israelitica - Casale Monferrato (Alessandria);
22) Ospizio marino israelitico italiano « Lazzaro Levi » - Ferrara;
23) Ospizio israelitico e ospedale « Settimio Saadun » - Firenze;
24) Ospizio marino israelitico - Firenze;
25) Società israelitica di misericordia - Siena;
26) Opere pie israelitiche - Padova;
27) Fondazione Lelio prof. Della Torre - Padova.

Roma, addì 29 agosto 1978

Il presidente: ANDREOTTI

(7107)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1978.

Accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501, nell'area industriale di Acerra, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella predetta area.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nell'area industriale di Acerra (Napoli) si verifica uno stato di grave crisi dell'occupa-

zione, in conseguenza dell'avvenuto completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre;

Ritenuto che esistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste;

Considerato l'impegno della regione Campania ad organizzare e finanziare i corsi di formazione professionale di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrono per le aziende interessate gli estremi di esonero dal pagamento del contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

E' accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella predetta area, per i lavori di cui alle premesse, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro delle partecipazioni statali
BISAGLIA

(7108)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hjdropress, in Napoli-Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Hjdropress di Napoli-Barra.

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hjdropress di Napoli-Barra, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 maggio 1978 al 13 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7078)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a., in Oleggio Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nei caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di centoventicinque cartoni di giocattoli, di origine e provenienza Hong Kong, la ditta Ceppi Ratti S.p.a. di Oleggio Castello (Novara) ha effettuato un pagamento anticipato di $ 8.145, di cui al mod. *B*-Import n. 4615465 del 15 gennaio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Arona il 12 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di centodiciotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 989231 del 29 novembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare tale ritardo nello sdoganamento adducendo la durata del trasporto della merce e le proprie difficoltà finanziarie inerenti all'introduzione dell'obbligo del deposito previo 50%, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ceppi Ratti S.p.a., mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, nella misura del 5 % di $ 8.145, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(6890)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta American Parquets S.n.c., in Fabriano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di legno tropicale, di origine e provenienza Brasile, la ditta American Parquets S.n.c. di Fabriano ha effettuato un pagamento di $ 33.902,88, di cui al mod. *B*-Import n. 3950766 del 14 gennaio 1975 della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 24 febbraio 1976, con un ritardo, quindi, di circa un anno rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 031013 del 13 marzo 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le giustificazioni addotte sono di ordine essenzialmente commerciale, e pertanto non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta American Parquets S.n.c., mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, nella misura del 5% di dollari 33.902,88, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(6884)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carapelli S.p.a.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle tra-

sgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di kg 152.130 di olio di oliva raffinato, di origine e provenienza Turchia, la ditta Carapelli S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di $ 57.343 di cui al modello *B*-Import n. 3228264 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Firenze del 4 maggio 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 10 luglio 1973, con un ritardo, quindi, di trentasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 300046 del 14 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta non è stata in grado di documentare l'effetto derivante da agitazioni sindacali in atto nei porti italiani sul ritardato sdoganamento, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carapelli S.p.a., mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze, nella misura del 5% di $ 57.343, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(6886)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Beiersdorf S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di caucciù, di origine e provenienza Malaysia, la ditta Beiersdorf S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 7.600, di cui al mod. *B*-Import numero 4148461 del 7 agosto 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 23 ottobre 1974, con un ritardo, quindi, di quarantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491704 del 1° dicembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare tale ritardo adducendo il tardivo inoltro delle istruzioni allo spedizioniere nonchè difficoltà tecniche per lo scarico della merce, circostanze — peraltro non documentate — la cui rilevanza sul tardivo sdoganamento non è stata fatta conoscere, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Beiersdorf S.p.a., mediante fidejussione del Credito commerciale, nella misura del 5% di Lgs. 7.600, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(6892)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIII Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio Expo commercio '78 », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio Expo commercio '78 », che avrà luogo a Milano dal 29 ottobre al 5 novembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 agosto 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(6997)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Maglificio Iride - Soc. coop. a r.l. - Pucciarelli di Castiglione del Lago », in Castiglione del Lago, frazione Pucciarelli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze a seguito dell'ispezione ordinaria effettuata il giorno 9 maggio 1978 nei confronti della società cooperativa « Maglificio Iride - Soc. cooperativa a r.l. - Pucciarelli di Castiglione del Lago », con sede in Castiglione del Lago, frazione Pucciarelli (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Maglificio Iride - Soc. coop. a r.l. - Pucciarelli di Castiglione del Lago », con sede in Castiglione del Lago, frazione Pucciarelli (Perugia), costituita per rogito notaio avv. Camillo Angeli in data 20 gennaio 1973 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giuliano Marconi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(6751)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « C.I.N.A. - Cooperativa impianti navali e affini », in Viareggio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 20 maggio 1978 nei confronti della società cooperativa « C.I.N.A. - Cooperativa impianti navali e affini », con sede in Viareggio, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « C.I.N.A. - Cooperativa impianti navali e affini », con sede in Viareggio, costituita per rogito notaio Giorgio Garzia in data 25 settembre 1975 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giorgio Ramacciotti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(6750)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, in Bolotana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica del Tirso di Bolotana (Nuoro).

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso di Bolotana (Nuoro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1978 al 15 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7076)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Longo, in Zola Predosa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 4 luglio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Longo di Zola Predosa (Bologna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Longo di Zola Predosa (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1978 al 1° luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7080)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e Ferriera, in Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 20 luglio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Acciaierie e Ferriera di Catania;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipedenti dalla S.p.a Acciaierie e Ferriera di Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1978 al 13 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7084)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ascensori italiani riuniti - S.A.I.R. - Falconi - Safov S.p.a., stabilimento di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 20 luglio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società ascensori italiani riuniti - S.A.I.R. - Falconi - Safov S.p.a., stabilimento di Novara;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla Società ascensori italiani riuniti - S.A.I.R. - Falconi - Safov S.p.a., stabilimento di Novara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 1° luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7085)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.

Concessione dal 3 aprile 1978 al 3 luglio 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.I.F.F., in Torino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 27 luglio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. R.I.F.F. di Torino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.I.F.F. di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 aprile 1978 al 3 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7077)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria dipendenti dal consolato generale d'Italia in La Plata (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Le circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria qui di seguito indicati dipendenti dal consolato generale d'Italia in La Plata (Agentina) sono modificate come segue:

vice consolato di 2ª categoria in Lomas de Zamora (Argentina):

circoscrizione: Partido di Lomas de Zamora, Almirante Brown, San Vicente, Esteban Echeverria e Lanus;

vice consolato di 2ª categoria in Mar del Plata (Argentina):

circoscrizione: Partido di General Pueyrredon, General Madariaga, Mar Chiquita e General Alvarado;

agenzia consolare di 2ª categoria in Azul (Argentina):

circoscrizione: Partido di Azul, Las Flores e General Belgrano;

agenzia consolare di 2ª categoria in Dolores (Argentina):

circoscrizione: Partido di Dolores, Pila, Castelli, General Guido, Maipù, Tordillo, General Lavalle, Chascomus e General Paz;

agenzia consolare di 2ª categoria in Lobos (Argentina):

circoscrizione: Partido di Lobos, Monte, Roque Perez, Navarro, Saladillo, General Alvear, Canuelas e General Las Heras;

agenzia consolare di 2ª categoria in Olavarria (Argentina):

circoscrizione: Partido di Olavarria, Tapalquè, General Lamadrid e Laprida;

agenzia consolare di 2ª categoria in Pehuajo (Argentina):

circoscrizione: Partido di Pehuajo, Carlos Casares, Trenque Lauquen, Rivadavia, Pellegrini e Salliquelò;

agenzia consolare di 2ª categoria in Quilmes (Argentina):

circoscrizione: Partido di Quilmes, Berazatequi e Florencio Varela.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

Il Ministro: FORLANI

(6968)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos, in Piacenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 27 luglio 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 giugno 1978 al 26 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7081)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faini, con sede e stabilimento in Concesio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Faini, con sede e stabilimento in Concesio (Brescia).

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faini, con sede e stabilimento in Concesio (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1977 al 4 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7079)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Litton Italia, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Litton Italia di Pomezia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Litton Italia di Pomezia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 gennaio 1978 al 22 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7083)

ORDINANZA MINISTERIALE 8 agosto 1978.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Ruanda Urundi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il Regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze da Ruanda Urundi sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7086)

ORDINANZA MINISTERIALE 14 agosto 1978.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Bahrain.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Bahrain sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7087)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Delibera 20 luglio 1978. Modificazione alla delibera CIPE del 31 maggio 1977 riguardante direttive per la concessione dei contributi in conto capitale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il quinto comma dell'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Viste le direttive emanate dal CIPE in data 31 maggio 1977 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Vista in particolare la lettera *a*) del punto 3 delle suddette direttive che sospende l'ammissibilità ai benefici anzidetti per le iniziative concernenti la costruzione di nuovi stabilimenti o l'ampliamento di stabilimenti già esistenti, rientranti nel settore dell'industria petrolifera relativamente alle produzioni di cui alle classi e sottoclassi ivi indicate della classificazione delle attività economiche ISTAT del 1971;

Vista la proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di ammettere ai benefici di legge le iniziative concernenti la costruzione o l'ampliamento di impianti per lo svolgimento di attività di rigenerazione di olii minerali usati, largamente disponibili nel territorio nazionale;

Ritenuto di aderire alla suddetta proposta;

Delibera:

La lettera *a*) del punto 3 delle direttive del CIPE del 31 maggio 1977 è modificata come segue:

« *a*) industria petrolifera, relativamente alle produzioni di cui alle classi e sottoclassi 3.13.19 (raffinazione di petrolio) e 3.13.30 (produzione e lavorazione di olii minerali, miscele lubrificanti e affini), della classificazione delle attività economiche ISTAT del 1971, con esclusione delle iniziative industriali ricadenti nella sottoclasse rigenerazione di olii minerali usati ».

Roma, addì 20 luglio 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del CIPI
MORLINO

(7389)

Delibera 20 luglio 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale delle società: ditta Franchi Luigi e S.p.a. Spida.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale delle società:

1) ditta Franchi Luigi - Brescia;
2) S.p.a. Spida - Catania;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) ditta Franchi Luigi - Brescia;

2) S.p.a. Spida - Catania.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 20 luglio 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(7090)

Delibera 20 luglio 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Venchi unica 2000.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della Società:

1) S.p.a. Venchi Unica 2000 - Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese (Milano) e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro, Catania;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società:

1) S.p.a. Venchi Unica 2000 - Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese (Milano) e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro, Catania.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 20 luglio 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(7091)

Delibera 20 luglio 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società: S.p.a. I.R.M.A., S.p.a. Teksid, ditta Acciaierie e Ferriera Catania e S.p.a. Amandes.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito ai programmi di ristrutturazione aziendale predisposti dalle società:

1) S.p.a. I.R.M.A. - Industria reggiana maglieria abbigliamento, sede e stabilimento in Reggio Emilia;

2) S.p.a. Teksid - Torino, stabilimento di Avigliana;

3) ditta Acciaierie e Ferriera Catania S.p.a.;

4) S.p.a. Amandes di Barrafranca (Enna);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

1) S.p.a. I.R.M.A. - Industria reggiana maglieria abbigliamento, sede e stabilimento in Reggio Emilia;

2) S.p.a. Teksid - Torino, stabilimento di Avigliana;

3) ditta Acciaierie e Ferriera Catania S.p.a.;

4) S.p.a. Amandes di Barrafranca (Enna).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 20 luglio 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(7092)

Delibera 20 luglio 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società: S.A.I.R., S.a.s. St. Denis di Scolari & C., S.p.a. E.T.G., S.p.a. Redaelli e Società fonderie ghisa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito ai programmi di ristrutturazione aziendale predisposti dalle società:

1) Società ascensori italiani riuniti S.A.I.R. Falconi - Safov S.p.a., stabilimento di Novara;

2) S.a.s. St. Denis di Scolari & C. - Reggio Emilia;

3) S.p.a. E.T.G. - Reggio Emilia;

4) S.p.a. Redaelli, sede in Verano Brianza (Milano) e stabilimenti in Verano e Briosco (Milano);

5) Società fonderie ghisa - Spoleto (Perugia);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

1) Società ascensori italiani riuniti S.A.I.R. Falconi - Safov S.p.a., stabilimento di Novara;
2) S.a.s. St. Denis di Scolari & C. - Reggio Emilia;
3) S.p.a. E.T.G. - Reggio Emilia;
4) S.p.a. Redaelli, sede in Verano Brianza (Milano) e stabilimenti in Verano e Briosco (Milano);
5) Società fonderie ghisa - Spoleto (Perugia);

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 20 luglio 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(7093)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Delibera 22 giugno 1978. Ripartizione alle regioni Abruzzo e Campania del fondo per il finanziamento dei programmi regionali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, che prevede per l'anno finanziario 1978 un incremento di 300 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 281/1970;
Visto l'art. 6 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, che prevede la riduzione a 270 miliardi dello stanziamento di cui sopra per far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'ottobre 1977 nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta nel settore agricolo;
Vista la propria delibera del 13 aprile 1978 nella quale veniva, tra l'altro, disposto l'accantonamento della somma di 13,5 miliardi di lire, di cui 4 miliardi assegnati alla regione Lazio a valere sul suddetto stanziamento di 270 miliardi;
Considerata la proposta, trasmessa con nota n. 22363 del 17 giugno 1978 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di assegnare parte di detta somma alla regione Abruzzo in considerazione delle condizioni di particolare disagio economico ed alla regione Campania in considerazione delle difficoltà connesse alla grave crisi nel settore della commercializzazione delle patate;
Visto il parere positivo espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 281/70, nella seduta del 21 giugno 1978;
Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

d'assegnare la somma di lire 2 miliardi alla regione Abruzzo e la somma di lire 2,4 miliardi alla regione Campania a valere nel residuo accantonamento di lire 9,5 miliardi.
All'assegnazione alle regioni della suddetta somma provvederà il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
MORLINO

(7094)

Delibera 27 luglio 1978. Criteri per il riparto fra le regioni dei proventi delle scale mobili anomale

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 marzo 1977, n. 91, di conversione con modificazioni del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, recante norme per la utilizzazione delle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91;
Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, che stabilisce l'afflusso delle somme dovute dai datori di lavoro su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale ed intestato al Ministero del tesoro;
Considerata altresì la ripartizione percentuale, prevista dal citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, dell'utilizzo delle somme versate sul previsto fondo speciale nelle specifiche destinazioni nel settore sanitario e in quello dei trasporti;
Ritenuto di individuare, nell'ambito delle destinazioni indicate nell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, delle priorità che privilegiano le zone a consistente fattore demografico;
Visto l'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
Visto il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale il 24 maggio 1978;
Visto il parere espresso dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali il 15 giugno 1978;

Delibera:

1. — Fermo restando il disposto dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del 40% delle somme versate sul Fondo speciale, per investimenti in attrezzature sanitarie di enti ospedalieri, è disposta con le modalità di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'art. 2 della legge 8 maggio 1971, n. 304.
Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica il criterio composito popolazione-superficie, di cui all'art. 68-*ter* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, richiamato nel terzo comma dell'art. 39 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quadro dell'autonomia ad esse spettante in materia, utilizzeranno tali disponibilità in uno o più dei seguenti servizi fondamentali:

1) servizi di pronto soccorso fissi e mobili;
2) servizi di rianimazione;
3) servizi di emodialisi;
4) servizi di radiologia;
5) servizi di analisi;
6) servizi trasfusionali;
7) poliambulatori;
8) servizi di lavanderia;
9) servizi di disinfezione e sterilizzazione;
10) forni inceneritori;
11) biblioteche ed attrezzature per l'attività didattica degli ospedali;
12) servizi di cardiologia, di fisiopatologia respiratoria, di neurofisiopatologia, ecc.

2. — L'assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del 40% delle somme versate sul Fondo speciale, per la concessione alle regioni di contributi per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone di interesse locale e regionale, è disposta con i criteri individuati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella seduta del 27 novembre 1975, con la osservanza dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Le suddette disponibilità saranno utilizzate secondo gli stessi criteri prioritari di utilizzazione già considerati per le disponibilità previste, ai fini dell'acquisto di autobus, dalla legge 493/75 concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, ivi compresi i trasporti.

3. — Il 20% delle somme versate sul Fondo speciale, da assegnare al Ministero dei trasporti per investimenti nei settori dei servizi ferroviari e di navigazione interna in regime di concessione o in gestione governativa, sarà destinato prioritariamente ad opere e forniture per le linee, che assolvono la loro funzione in zone con alta intensità di popolazione e con elevata intensità di traffico, al fine di garantire regolarità e sicurezza all'esercizio, nonché al completamento di opere e forniture in fase di ultimazione.

Roma, addì 27 luglio 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
MORLINO

(7095)

Delibera 27 luglio 1978. Progetto speciale forestazione a scopi produttivi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 2 maggio 1975 concernente il progetto speciale per la forestazione a scopi produttivi nel Mezzogiorno;

Visto il programma quinquennale per il Mezzogiorno approvato in data 31 maggio 1977;

Visto l'art. 1, lettera *e*), della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Vista la nota n. 8097 del 17 giugno 1978, con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel segnalare le difficoltà incontrate, nella fase di esecuzione del progetto speciale anzidetto, dagli operatori forestali in ordine alla prestazione di garanzie fidejussorie richieste dagli istituti di credito, propone che la «Cassa» sia autorizzata a stipulare apposite convenzioni perché dette fidejussioni vengano prestate attraverso l'intervento di società finanziarie e di enti pubblici che svolgono nel settore compiti ed attività promozionali;

Ritenuto di aderire alla suddetta proposta;

Preso atto del parere favorevole espresso dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali nella seduta del 16 maggio 1978;

Nel quadro della revisione e aggiornamento del progetto speciale per la forestazione;

Esprime parere

che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno possa autorizzare la «Cassa» a concludere convenzioni con la Finam, con società finanziarie regionali, con enti di sviluppo agricolo, con altri organismi promozionali istituiti o a ciò abilitati dalle regioni, perché questi, a fronte delle anticipazioni sulle erogazioni dei contributi in conto capitale agli operatori forestali, prestino le garanzie richieste dagli istituti di credito stabilendo, con propri provvedimenti, le condizioni di limiti entro i quali dette garanzie potranno essere concesse.

Roma, addì 27 luglio 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
MORLINO

(7096)

Delibera 27 luglio 1978. Modificazione al quinto programma esecutivo del piano di rinascita della Sardegna

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il piano di rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588;

Visti il quarto e quinto programma esecutivo del piano di rinascita;

Visto l'art. 1, comma quarto, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, con il quale viene demandata al CIPE l'approvazione degli eventuali aggiornamenti e modifiche del piano medesimo;

Vista la nota n. 2/917 del 21 giugno 1978, con la quale il presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna sottopone all'approvazione del CIPE una modifica da apportare al quinto programma esecutivo del piano di rinascita;

Tenute presenti le considerazioni formulate in proposito dalla regione;

Delibera:

Sono approvate le sottoindicate modifiche al titolo di spesa 5.3.07 — paragrafo 3.7 — Interventi di assistenza tecnica alle cooperative e loro consorzi — del quinto programmo esecutivo del piano di rinascita della Sardegna:

Il secondo comma è sostituito con:

«La misura del contributo e le modalità di applicazione sono quelle stabilite alla lettera *b*) del titolo di spesa 4.1.06 del quarto programma esecutivo e quelli derivanti dalle deliberazioni assunte in merito alla giunta regionale».

E' aggiunto il seguente quinto comma:

«Lo stanziamento di cui al presente titolo di spesa deve essere impegnato entro il 31 dicembre 1978».

Sotto l'indicazione «competenza di attuazione», le parole «Assessorato alla rinascita, bilancio e programmazione» sono sostituite con «Assessorato competente in materia di cooperazione».

Roma, addì 27 luglio 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
MORLINO

(7097)

Delibera 27 luglio 1978. Piano silvo-pastorale della Sardegna

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 13 dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, istitutiva del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna;

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268, che ha demandato al CIPE, tra l'altro, l'approvazione dei programmi regionali formulati nell'ambito dell'anzidetto piano di rinascita della Sardegna;

Visto l'art. 17 della citata legge n. 268 del 1974, che affida alla regione Sardegna il compito di predisporre, sempre nel quadro del piano di rinascita, un apposito programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale;

Visti il programma straordinario per la riforma e il riassetto del settore agro-pastorale in Sardegna e il relativo programma di intervento per gli anni 1976-78, approvati dal CIPE in data 24 febbraio 1978 nei quali, rispettivamente al punto 3.6 ed al punto *E*) Forestazione, si faceva riserva di predisporre un atto programmatico di specificazione dell'intervento previsto dagli articoli 21 e 22, lettera *c*), della richiamata legge 24 giugno 1974, n. 268;

Vista la nota n. 2/1056 del 12 luglio 1978, con la quale il presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna, ha trasmesso l'anzidetto atto programmatico;

Tenute presenti le considerazioni formulate dalla regione;

Delibera:

E' approvato, nel testo inviato dalla regione Sardegna con la nota soprarichiamata, l'atto programmatico di specificazione indicato in premessa che sostituisce ed integra rispettivamente il paragrafo 3.6 del programma straordinario per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale ed il punto *E*) Forestazione del relativo programma di intervento per gli anni 1976-78 approvati con delibera CIPE del 24 febbraio 1978;

Invita

la regione, nell'esecuzione degli interventi previsti nel suddetto programma, a correlare la propria azione agli obiettivi indicati per il settore forestazione nel piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Roma, addì 27 luglio 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
MORLINO

(7098)

Delibera 27 luglio 1978. Regime di sorveglianza per i prezzi relativi alle specialità medicinali per uso veterinario.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di emanare le direttive per il Comitato interministeriale prezzi, in ordine alla determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive disposizioni legislative sulla normativa riguardante l'istituzione del CIP ed il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Vista la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine ai prezzi delle specialità medicinali per uso veterinario;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le proprie delibere in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975 e 17 dicembre 1976 contenenti direttive al CIP in materia di prezzi di specialità medicinali;

Vista la propria delibera del 26 giugno 1974, con la quale si indicavano i settori economici e le categorie di beni e servizi da sottoporre al regime di prezzo amministrato o a quello di sorveglianza;

Visto in particolare l'ultimo comma della suddetta delibera con il quale il CIPE si riservava di integrare, con successive deliberazioni, l'elenco dei prodotti di cui ai precedenti punti I e II della stessa delibera, per sottoporre i relativi prezzi a disciplina amministrativa oppure a sorveglianza;

Considerato che l'attuale metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano risulta scarsamente applicabile per la determinazione dei prezzi dei prodotti veterinari;

Tenuto conto peraltro della scarsa incidenza del costo delle specialità medicinali per uso veterinario sul costo della produzione zootecnica;

Ritenuta l'opportunità di escludere i prezzi dei suddetti prodotti dal regime dei prezzi amministrati e di sottoporli al regime dei prezzi sorvegliati al fine di evitare che la loro completa liberalizzazione possa comportare turbative di mercato;

Delibera:

I prezzi relativi alle specialità medicinali per uso veterinario sono sottoposti a regime di sorveglianza.

L'elenco II della delibera del 17 luglio 1974 citata nelle premesse, riguardante i prodotti i cui prezzi sono sottoposti a sorveglianza è così integrato:

specialità medicinali per uso veterinario.

Il punto 9 della delibera del 2 maggio 1975 è soppresso.

Il CIP, nell'ambito della propria competenza, adotterà le opportune iniziative per un efficace controllo, in regime di sorveglianza, dei prezzi dei suddetti prodotti, in conformità a quanto previsto nel punto II della delibera CIPE del 26 giugno 1974.

Roma, addì 27 luglio 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
MORLINO

(7099)

Delibera 27 luglio 1978. Modificazioni ed integrazioni alle precedenti direttive relative al nuovo metodo di calcolo dei prezzi dei medicinali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le proprie delibere in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975 e 17 dicembre 1976, relative al nuovo metodo di calcolo dei prezzi dei medicinali;

Visto il decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 concernente la «Revisione generale dei prezzi dei medicinali» convertito nella legge 11 luglio 1977, n. 395;

Considerato quanto prospettato con nota 8743 del 2 giugno 1978 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente delegato del CIP circa l'opportunità, ai sensi della delibera 29 settembre 1976, di integrare e modificare le direttive in precedenza emanate per l'applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Delibera

di confermare le direttive emanate con le delibere 27 luglio 1971, 2 maggio 1975 e 17 dicembre 1976, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

A) *Ricerca scientifica e royalties.*

Ferme restando le indicazioni di cui al primo comma del punto *A*) della delibera in data 17 dicembre 1976, per quanto riguarda gli oneri effettivamente sostenuti da ciascuna azienda per la ricerca scientifica e royalties (a tutti gli effetti sostitutive della ricerca), viene riconosciuta un'aliquota aggiuntiva fino ad un limite massimo del 12% del ricavo industriale complessivo dell'azienda medesima, comprensivo dell'aliquota del 3,7% per le attività di controllo di qualità ed aggiornamento tecnologico, già riconosciuta dalla stessa delibera del 17 dicembre 1976.

Per quelle specialità che contengono materie prime originali ed innovative, riconosciute tali dalla commissione materie prime e che costituiscono un effettivo arricchimento terapeutico, potrà essere invece concessa una maggiorazione non superiore al 20% del ricavo industriale relativo alla stessa specialità: ovviamente, in tal caso, tale maggiorazione non potrà essere cumulata con la precedente. La misura delle maggiorazioni anzidette, dovrà essere determinata in base alle valutazioni compiute dall'apposita commissione per la ricerca scientifica e le royalties, sulla scorta di documentazione idonea. Tale procedura troverà applicazione nei confronti di tutti i prodotti medicinali registrati a partire dagli ultimi 5 anni.

B) *Materie prime d'importazione e specialità importate.*

Ad evitare dubbi interpretativi si precisa che, nei diciotto mesi dalla prima attuazione del metodo, le direttive di cui al punto *B*) della delibera 17 dicembre 1976, trovano applicazione anche per la determinazione dei nuovi prezzi.

C) *Commissione per la valutazione degli oneri a carico delle aziende per la ricerca scientifica e le royalties.*

Ferme restando le indicazioni di cui al quarto comma, punto 2) della delibera del 2 maggio 1975, la commissione per la valutazione degli oneri a carico delle aziende per la ricerca scientifica e le royalties, è integrata con i rappresentanti del Comitato interministeriale dei prezzi.

Roma, addì 27 luglio 1978

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
MORLINO

(7100)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 mod. 241 D.P. — Data: 13 maggio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Lecce. — Intestazione: Banca Venturi S.p.a. Copertino. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 7.200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7065)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi del 1° settembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	834,30	834,30	834,20	834,30	834,30	834,25	834,20	834,30	834,30	834,30
Dollaro canadese	724,60	724,60	724,50	724,60	724,70	724,55	724,60	724,60	724,60	724,60
Franco svizzero	512,80	512,80	514,15	512,80	513,40	512,75	513,45	512,80	512,80	512,80
Corona danese	151,74	151,74	151,50	151,74	151,55	151,70	151,65	151,74	151,74	151,70
Corona norvegese	158,92	158,92	159,30	158,92	159,45	158,90	158,93	158,92	158,92	158,90
Corona svedese	188,14	188,14	188,30	188,14	188,10	188,10	188,09	188,14	188,14	188,12
Fiorino olandese	386,90	386,90	387,50	386,90	386,85	386,85	386,87	386,90	386,90	386,90
Franco belga	26,675	26,675	26,70	26,675	26,66	26,60	26,67	26,675	26,675	26,65
Franco francese	191,86	191,86	192 —	191,86	191,85	191,85	191,915	191,86	191,86	191,85
Lira sterlina	1622,10	1622,10	1623 —	1622,10	1612,10	1622,05	1621,50	1622,10	1622,10	1622,10
Marco germanico	420,16	420,16	420,40	420,16	420,10	419,90	419,94	420,16	420,16	419,90
Scellino austriaco	58,14	58,14	58,20	58,14	58,15	58,10	58,185	58,14	58,14	58,14
Escudo portoghese	18,65	18,65	18,45	18,65	18,40	18,60	18,44	18,65	18,65	18,65
Peseta spagnola	11,337	11,337	11,44	11,337	11,34	11,30	11,332	11,337	11,337	11,33
Yen giapponese	4,347	4,347	4,36	4,347	4,352	4,30	4,356	4,347	4,347	4,34

Media dei titoli del 1° settembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,275
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,875
» 5 % (Ricostruzione)	98,200
» 5 % (Città di Trieste)	98 —
» 5 % (Beni esteri)	98,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,275
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	78,650
» 6 % » » 1970-85	78,675
» 6 % » » 1971-86	76,675
» 6 % » » 1972-87	74,800
» 9 % » » 1975-90	83,250
» 9 % » » 1976-91	83,400
» 10 % » » 1977-92	86,875
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,925
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,500
» » » » 1-10-1979	101,300
» » » » 1- 1-1978/80	100,400
» » » » 1- 3-1978/80	100,25
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	98,400
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,425
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,750
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,675
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,750
» » » 10 % 1- 1-1981	95,075
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81 —
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° settembre 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	834,25
Dollaro canadese	724,60
Franco svizzero	513,125
Corona danese	151,695
Corona norvegese	158,925
Corona svedese	188,115
Fiorino olandese	386,885
Franco belga	26,663
Franco francese	191,897
Lira sterlina	1621,80
Marco germanico	418,935
Scellino austriaco	58,162
Escudo portoghese	18,545
Peseta spagnola	11,334
Yen giapponese	4,351

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente della cassa comunale di credito agrario di Pollutri

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

Il dott. Aldo D'Ippolito è confermato presidente della cassa comunale di credito agrario di Pollutri (Chieti).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1978

Il Governatore: BAFFI

(7066)

Conferma dei presidenti delle casse comunali di credito agrario site in provincia di Pesaro

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Sisti è confermato presidente della cassa comunale di credito agrario di Frontino (Pesaro).

Il sig. Sebastiano Ciacci è confermato presidente della cassa comunale di credito agrario di Monte Grimano (Pesaro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1978

Il Governatore: BAFFI

(7067)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori della Cantina sociale di Latisana, Soc. coop. a r.l., e nomina di un commissario governativo.

Con deliberazione 9 agosto 1978, n. 3046, la giunta regionale ha revocato gli amministratori della Cantina sociale di Latisana (Udine), Soc. coop. a r.l., costituita il 30 giugno 1929 per rogito del notaio Leonardi dott. Agostino di Latisana.

Con lo stesso atto è stato nominato commissario governativo per la durata di un anno, con i poteri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, il dott. Angelo Angeli, domiciliato a Udine, via della Rosta, 1.

(7124)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvato con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 8 marzo 1958, n. 233 e la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri; diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della scuola europea, diploma di maestro di arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo.

I limiti di età per la partecipazione al concorso sono stabiliti in anni 27 per gli ufficiali ed anni 36 per i sottufficiali.

Detti limiti sono aumentabili:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purchè complessivamente non venga superato il 40° anno di età.

I candidati in congedo prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

Contro l'esito della visita di cui sopra non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

I candidati in servizio dovranno allegare alla domanda una dichiarazione in carta legale, rilasciata dal dirigente sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato).

Il requisito dell'età e gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione reclutamento e concorsi 1ª Sezione 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmettere direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia di detta domanda, in carta semplice, all'autorità dalla quale dipendono che, a sua volta, dovrà inviare al Ministero un rapporto sulle qualità militari e disciplinari dei candidati.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

il grado, cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione, nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

Il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desidera sostenere l'esame o gli esami facoltativi di lingue estere (non più di due lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 5).

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, precisando eventualmente il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione reclutamento e concorsi 1ª Sezione 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prova orale di esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano già maturato le condizioni per la promozione al grado di capitano dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso, di rinunciare a tale promozione nel caso di nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruoli servizi, in servizio permanente effettivo.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che partecipano al concorso dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

La commissione d'esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie, in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) cultura generale: prova scritta obbligatoria;

2) matematica: prova scritta obbligatoria;

3) cultura generale: prova orale obbligatoria;

4) matematica e fisica: prova orale obbligatoria;

5) storia, geografia e topografia: prova orale obbligatoria;

6) cultura militare aeronautica: prova orale obbligatoria;

7) lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo: prove orali facoltative.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, alle ore 8, secondo il seguente diario:

18 *dicembre* 1978: cultura generale;

19 *dicembre* 1978: matematica.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

I candidati che per qualunque causa non si presentino alla visita medica o ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove d'esame.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami.

Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione nel tempo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

Saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti od i cui lavori, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso alle prove orali di concorso il candidato che abbia riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale obbligatoria è fissata di massima in 20 minuti primi, ed al termine di essa la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima in 15 minuti primi, ed al termine di essa la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo art. 7.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 7, conseguiti entro la data suddetta.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 7.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

prova scritta di cultura generale, coefficiente 5;

prova scritta di matematica, coefficiente 5;

prova orale di cultura generale, coefficiente 5;

prova orale di matematica e fisica, coefficiente 5;

prova orale di storia, geografia e topografia, coefficiente 3;

prova orale di cultura militare aeronautica, coefficiente 5;

b) 4 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 8 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) 5 punti per ogni laurea conseguita nella Repubblica;

d) 1 punto per ogni anno di servizio militare prestato fino ad un massimo di 10 punti, sulla base delle risultanze della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali o della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali.

Tali documenti saranno richiesti d'ufficio agli enti competenti, dal Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione;

e) da 1 a 10 punti per ogni specializzazione conseguita dai candidati mediante il superamento di corsi di specializzazione, frequentati in Italia o all'estero, sotto l'egida del Ministero della difesa, relativi a campi di attività aeronautica attinenti ai compiti logistico-operativi devoluti agli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice.

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero della difesa o dagli enti presso i quali i candidati sono in forza. Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati nei documenti matricolari, essi dovranno essere comprovati mediante attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati;

f) da 1 a 15 punti per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla commissione stessa.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale (per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia);

5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) se trattasi di candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale (per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia);

5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6).

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente dovranno allegare una dichiarazione rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono comprovante la loro qualità.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sarà conferita, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formulata come al precedente art. 7 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso stesso. Tuttavia, qualora il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1978
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 25

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE
(durata delle prove: 6 ore)

a) Cultura generale: consisterà nello svolgimento di un tema di carattere storico, sociale o politico; ovvero attinente ad argomenti di natura ordinativa o logistica dell'Aeronautica militare o alle funzioni di ufficiale.

b) Matematica: verterà su argomenti del programma di matematica previsto per la prova orale.

PROVE ORALI OBBLIGATORIE
(durata di massima per ciascuna prova: 20 minuti)

a) Cultura generale: consisterà in una dissertazione sulla prova scritta ed in una discussione sugli argomenti trattati nella stessa o su altri ad essa attinenti.

b) Matematica e fisica.

c) Storia, geografia e topografia.

d) Cultura militare aeronautica.

PROVE ORALI FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE
(durata massima per ciascuna lingua: 15 minuti)

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo.

PROGRAMMA DELLE PROVE ORALI

MATEMATICA E FISICA

Matematica

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni. Risoluzioni di una equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti.

Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazione riducibile al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazione. Esempi semplici di sistemi di equazione di grado superiore al primo.

Cenni sui problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali e positivi: definizione e proprietà.

Cenni sulle progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli.

Definizione delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni. Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni di uno stesso arco.

Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, duplicazione, bisezione di prostaferesi.

Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione di triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni ed il teorema di Carnot.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.

Angoli della circonferenza.

Arco capace di un angolo dato.

Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Grandezze geometriche. Grandezze continue.

Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

Il numero « p greco ».

Teorie della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere.

Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

Fisica

Proprietà generali e particolari dei corpi.

Sistemi di misure.

Cinematica:

Leggi del moto uniforme, vario, naturalmente accelerato, circolare uniforme.

Statica:

Concetto di forza e sua misura. Equilibrio delle forze, coppia, forze parallele e centro di gravità. Macchine semplici: gruppo della leva, carrucola, asse della ruota, gruppo del piano inclinato, cuneo e vite.

Dinamica:

Primo e secondo principio. Peso, massa e misura dinamica delle forze. Terzo principio, impulso e quantità di moto. Caduta dei gravi: libera e lungo un piano inclinato.

Forza centrifuga e centripeta: leggi relative. Pendolo semplice: leggi, applicazioni.

Lavoro meccanico: definizione e unità.

Lavoro delle macchine, attrito e resistenza del mezzo. Forza viva ed energia. Potenza e sue unità.

Idrostatica:

Principi di Pascal, dei vasi comunicanti, di Archimede e loro applicazioni.

Densità, peso specifico e loro determinazione.

Aerostatica:

Proprietà generali degli aeroformi. Esperienza di Torricelli, pressione atmosferica. Variazioni della pressione atmosferica, conseguenti applicazioni. Barometri. Compressione negli aeroformi: leggi di Boyle e di Dalton, manometri. Moto di un corpo nell'aria e cenno sulla gravitazione aerea: propulsione, sostentazione e governo.

Termologia:

Temperatura e sua misura nelle varie scale. Colore e sue unità. Capacità termica e calore specifico. Propagazione del calore e applicazioni. Dilatazione dei gas: leggi di Gay-Lussac e Charles. Gas ideali ed equazione caratteristica. Temperatura assoluta. Cambiamento di stato e leggi inerenti. Temperatura critica, liquefazione dell'aria. Metodi per la produzione del freddo.

Termodinamica:

Primo principio. Equivalente meccanico del calore. Secondo principio e rendimento delle macchine termiche. Cenni sui motori a scoppio, a iniezione e a reazione.

Acustica:

Produzione, propagazione, riflessione del suono. Caratteri distintivi.

Ottica:

Riflessione della luce: leggi generali, specchi piani e sferici. Rifrazione della luce: leggi di Cartesio. Angolo limite e riflessione totale. Lenti semplici: concetti generali, formazione delle immagini, ingrandimento. Generalità sugli strumenti ottici: proiettore, macchina fotografica, microscopio, cannocchiale, binocolo. Velocità della luce e sua determinazione secondo Foucault. Fenomeni ottici dell'atmosfera: rifrazione, miraggio, arcobaleno.

Elettrologia:

Stati elettrici. Leggi delle cariche. Conduttori e isolanti. Elettroscopio. Elettrizzazione per azione meccanica, chimica, termica, luminosa.

Induzione elettrostatica: elettrizzazione delle nubi, massa a terra.

Quantità di elettricità: legge di Coulomb, costante dielettrica, densità elettrica.

Potenziale dei conduttori. Lavoro elettrico. Superficie equipotenziale. Generalità sul campo elettrico. Capacità dei conduttori. Condensatori. Effetto Volta e pila elettrica. Corrente elettrica: misura e unità pratica. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e sue applicazioni. Cenno sugli accumulatori. Magnetismo: fenomeni generali, campo magnetico. Campo magnetico terrestre: declinazione, inclinazione, bussole.

Elettromagnetismo: campo magnetico della corrente elettrica, galvanometri, elettrocalamita e sue applicazioni.

Resistenza elettrica: leggi di Ohm, conduttori in serie e in parallelo. Circuito delle pile: batterie in serie e in parallelo con leggi relative. Reostati, amperometri, voltometri. Misura della resistenza con il ponte di Weatstone, effetto Joule: legge e applicazioni. Induzione elettro-magnetica: fenomeni generali e leggi di Neumann e Lenz. Trasformatori, rocchetto di Ruhmkorff.

Autoinduzione e correnti di Foucalt.

Storia, geografia e topografia

Storia:

La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le Società segrete: primi moti liberali, particolarmente in Italia. Rivolgimenti europei del 1830-31.

Giuseppe Mazzini e la sua azione politica. Riforme e statuti in Italia. Rivoluzioni europee del 1848.

L'Italia nel biennio 1848-49 e la prima guerra dell'indipendenza. Il decennio di raccoglimento: 1848-59. L'opera di Cavour.

La seconda guerra di indipendenza e la spedizione dei mille.

L'Italia dalla proclamazione del nuovo regno al 1866. La terza guerra di indipendenza. La questione romana.

La Francia sotto Napoleone III. Formazione dell'unità germanica.

La politica delle grandi potenze mondiali dopo il congresso di Berlino. Ideologie e movimenti sociali. Espansione coloniale. Politica economica e coloniale inglese. L'estremo oriente: Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti. Prime colonie. La conquista della Libia.

La prima guerra mondiale: cause, neutralità ed intervento dell'Italia. Operazioni militari nei primi due anni di guerra: le grandi offensive austro-tedesche del 1916-17.

La seconda guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace. Il nuovo aspetto politico dell'Europa.

Geografia e topografia:

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi di geografia. Grandi divisioni della terra. Nozioni sommarie fisiche e politiche sui vari stati d'Europa. Geografia fisica e politica dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione. Carte geografiche e topografiche. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento di una carta. Scale. Misure delle distanze sulle carte. Uso pratico della carta.

Cultura militare aeronautica

a) Elementi di storia militare aeronautica

Storia dell'Aeronautica dalle origini ai giorni nostri.

b) Elementi di esercizio del comando

L'azione di comando: responsabilità e capacità.

Poteri e responsabilità del comandante di Corpo.

Responsabilità del comandante di presidio e del comandante di aeroporto.

L'azione di comando nei vari campi di attività (addestramento, impiego, manutenzione, rifornimenti, governo del personale, sicurezza e protezione locale).

c) Elementi di arte militare aerea

1) *Arte militare*:

Generalità sull'arte militare e sua ripartizione - Considerazioni sulle quattro branche dell'arte militare.

2) *Organica militare*:

L'organica militare e l'arte militare - Compiti e mezzi della organica militare - Principi fondamentali - Partizione della organica militare: l'organica del personale; l'organica del materiale; l'organica dell'ambiente naturale; l'organica dell'ambiente istituzionale (problemi relativi a ciascuna branca dell'organica militare).

L'organizzazione centrale militare, il Capo dello Stato e le sue attribuzioni costituzionali per quanto concerne il comando delle Forze armate e la difesa del Paese - Il segretario generale della Presidenza della Repubblica - Affari militari - Il consigliere militare e i consiglieri militari aggiunti - Il problema dell'Alto comando delle Forze armate in guerra.

Il Consiglio supremo di difesa: compiti e attribuzioni.

Il Ministro per la difesa e le sue attribuzioni; il Gabinetto Difesa - Gli organi consultivi, tecnico-militare e amministrativi del Ministero della difesa.

I Sottosegretari di Stato alla Difesa.

Il Consiglio di Stato - Il Consiglio superiore delle Forze armate.

Il consiglio tecnico scientifico della Difesa. Il capo di stato maggiore della Difesa: attribuzioni - Organizzazione dello stato maggiore della Difesa - I comitati dipendenti dal capo di stato maggiore della Difesa.

I capi di stato maggiore delle tre Forze armate.

Il segretario generale della Difesa.

3) *Ordinamento ed organizzazione dell'Aeronautica militare*:

Cenni storici L'organizzazione centrale (stato maggiore, ispettorati Gli enti sperimentali).

L'organizzazione dei reparti di linea L'organizzazione della difesa aerea del territorio L'organizzazione dell'addestramento L'organizzazione della manutenzione L'organizzazione del rifornimento L'organizzazione delle telecomunicazioni L'organizzazione territoriale e periferica Ordinamento e ripartizione del personale militare dell'Aeronautica militare e problemi relativi (reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico).

4) *Cenni sull'organizzazione della NATO*:

Comunità atlantica Il trattato nord-atlantico Organizzazione del trattato nord-atlantico Il consiglio Organi civili Organi militari I comandi Organizzazione del comando in capo delle forze alleate sud-Europa La 5ª A.T.A.F.

Logistica

La dottrina.

1) Generalità: definizioni e sviluppo storico; il problema generale della logistica; logistica del materiale e logistica del personale; logistica economica e logistica militare; logistica operativa.

2) La logistica nel contesto della realtà nazionale; rapporti fra potenziale bellico e potenziale logistico della nazione; predisposizione del territorio nazionale in funzione delle esigenze logistiche; predisposizioni ed indirizzi dell'economia nazionale in funzione delle esigenze logistiche.

3) La logistica nel sistema di alleanza; integrabilità ed integrazione delle predisposizioni logistiche; logistica globale; i sistemi di alleanze.

4) Logistica economica e logistica operativa; la logistica economica come logistica della produzione; la logistica militare come logistica del consumo; la logistica operativa come aspetto della logistica del consumo e suo inserimento nella sfera delle operazioni di guerra.

5) Le funzioni della logistica; le funzioni fondamentali; le funzioni non fondamentali; i principi fondamentali della logistica come aspetto parziale dell'arte militare; approvvigionamento; rifornimento; manutenzione; trasporto, infrastrutture, evacuazione ed ospedalizzazione.

6) La dottrina logistica di guerra; interdipendenza fra operazioni e logistica; la catena logistica di guerra; i compiti logistici di un testo operativo; gli orientamenti aeronautici.

7) La pianificazione logistica; livelli di pianificazione; fasi della pianificazione.

8) La programmazione tecnico-finanziaria dell'Aeronautica militare nel quadro delle esigenze della difesa; il bilancio dello Stato e il bilancio del Ministero della difesa.

I servizi.

9) Concetti di base dell'organizzazione; generalità; organizzazione di tipo verticale; organizzazione di tipo orizzontale; organizzazione di tipo misto; funzioni e livelli organizzativi.

10) L'organizzazione logistica della difesa.

11) Organizzazione logistica dell'Aeronautica militare; il sistema logistico; i servizi logistici; l'apparato logistico.

12) Il servizio del materiale; le funzioni del servizio del materiale; il patrimonio dello Stato; il materiale speciale dell'Aeronautica: l'identificazione, classificazione, codificazione e catalogazione; responsabilità del personale.

13) L'approvvigionamento; generalità; formazione e attuazione del bilancio; fasi dell'approvvigionamento; contratti; organi esecutivi e di controllo; approvvigionamento in campo NATO.

14) Il rifornimento; organizzazione del rifornimento; canali e linee di rifornimento; classificazione logistica del materiale; la gestione logistica delle scorte; la gestione amministrativo-contabile; gli utilizzatori del materiale; servizio ispezioni; evoluzione ed orientamento del servizio rifornimenti.

15) La manutenzione; organizzazione della manutenzione; mano d'opera e attrezzature; livello tecnico di manutenzione; manutenzione presso ditte, gli U.S.T.; controllo dei materiali inefficienti; incidenti e relative procedure.

16) Il servizio armamento e munizionamento; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; le armi speciali ed i problemi relativi alla difesa; l'armamento aeronautico; la manutenzione del materiale d'armamento; gli enti sperimentali; il personale del servizio armamento.

17) Il servizio cine-fotografico; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; il materiale cinefotografico; la manutenzione del materiale fotografico; i laboratori fotografici e le fototeche; il personale del servizio fotografico; il servizio fotografico operativo.

18) Il servizio antincendi; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; il materiale del servizio antincendi; il personale del servizio antincendi; aspetti operativi del servizio antincendi.

19) Il servizio trasporti; generalità; principi fondamentali dei trasporti militari; requisiti dei trasporti militari.

20) Il trasporto ferroviario; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra organi militari ed organi civili del trasporto ferroviario; la rete ferroviaria italiana; impianti e materiale rotabile delle Forze armate e, in particolare, dell'Aeronautica militare.

21) Il trasporto marittimo; generalità, principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra organi militari ed organi civili del trasporto marittimo; il materiale naturale della Aeronautica militare; il trasporto marittimo operativo.

22) Il trasporto aereo; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra organi militari ed organi civili del trasporto aereo; impianto ed esercizio di linee aeree nazionali ed internazionali; le società aeree; registro aeronautico nazionale; classificazione degli aeromobili e documenti di bordo; regime giuridico dei trasporti aerei e relative norme esecutive; il trasporto aereo operativo.

23) Il trasporto per via ordinaria; generalità; principi e requisiti; organizzazione e funzionamento; rapporti fra organi militari ed organi civili del trasporto per via ordinaria; la rete stradale italiana; il trasporto operativo per via ordinaria.

24) Il servizio autoveicoli e imbarcazioni; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; il materiale del servizio autoveicoli ed imbarcazioni, la manutenzione del materiale del servizio autoveicoli; il personale del servizio autoveicoli.

25) Il servizio carburanti e lubrificanti; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; i depositi carburanti; il personale del servizio carburanti.

26) Il servizio del demanio; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; l'infrastruttura; impianti e manutenzione; il personale del servizio del demanio.

27) Il servizio sanitario; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; gli istituti medico-legali; la commissione sanitaria d'appello; il centro studi e ricerche e medicina aeronautica; assistenza sanitaria e vigilanza igienica del personale; il medico di stormo; il materiale sanitario; il personale del servizio sanitario.

28) Il servizio telecomunicazioni e assistenza al volo e il servizio meteo; compiti e attribuzioni; organizzazione nazionale, internazionale e funzionamento; la ripartizione del territorio nazionale ai fini dell'assistenza, il materiale del servizio telecomunicazioni e meteo; la manutenzione del materiale del servizio telecomunicazioni e meteo; il personale del servizio telecomunicazioni e meteo; competenze del servizio telecomunicazioni nel campo della difesa aerea.

29) I servizi di commissariato; compiti e attribuzioni; organizzazione e funzionamento; servizio viveri; il materiale ordinario; il servizio dei materiali; servizio vestiario; servizio casermaggio; servizio del contante; il personale del servizio di commissariato.

Cenni di logistica NATO.

30) La cooperazione logistica; generalità e definizioni; responsabilità.

31) Le agenzie di produzione e supporto logistico, il sistema di agenzie; definizione e struttura delle A.P.L.O.; agenzie di produzione; agenzie logistiche.

32) La pianificazione logistica in sede NATO.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione reclutamento e concorsi 1ª Sezione
Viale dell'Università n. 4 00100 ROMA

Io sottoscritto (1) . **nato a** . (provincia di . .) il appartenente al distretto militare di in servizio o in congedo presso residente a numero di

codice postale (2) (provincia di) via
n. chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 6 settembre 1978.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (3);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4);

di non aver riportato condanne penali (5) .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso nell'anno (6);

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) .;

di rinunciare al grado di in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra (8);

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito .;

dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera

Data,

Firma
(Per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (9)

---

(1) Indicare grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere a quelle risultanti dal registro dello atto di nascita.

(2) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(3) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole, occorre precisare il numero dei figli viventi. Del pari il candidato dovrà precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(4) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(6) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.

(7) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

(8) Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'Aeronautica militare.

(9) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

ALLEGATO 3

(su carta da bollo)

. . . . .
(timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA

Il (1) nato a (provincia di) il sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

Data,

Il dirigente il servizio sanitario

---

(1) Indicare il grado, l'Arma o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(7000)

MINISTERO DELL'INTERNO

Inclusione della sede di Isola di Capo Rizzuto nell'elenco delle segreterie comunali vacanti della classe seconda messe a concorso, per titoli ed esami, per la nomina a posti di segretario comunale generale di 2ª classe con decreto ministeriale 10 agosto 1978.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto di pari numero in data 10 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per la nomina a posti di segretario comunale generale di 2ª classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda;

Considerato che fra dette sedi occorre includere quella del comune di Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro) resasi vacante il 1° agosto 1978 per collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, del titolare;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

La segreteria del comune di Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro), resasi vacante il 1° agosto 1978, è inclusa nell'elenco delle segreterie generali di 2ª classe messe a concorso con il decreto ministeriale di cui in premessa.

Roma, addì 2 settembre 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(7151)

Programma per lo svolgimento delle prove scritte ed orali del concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario generale di 2ª classe.

Il Ministero dell'interno, in relazione ai decreti in data 10 agosto e 2 settembre 1978, concernenti il concorso, per titoli ed esami, per la nomina a posti di segretario comunale generale di 2ª classe, comunica che il programma per lo svolgimento delle prove scritte ed orali del concorso stesso, previsto dalla tabella *F* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è il seguente:

Prove scritte:

a) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;

b) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

c) diritto costituzionale e amministrativo.

Prove orali:

a) le materie delle prove scritte;

b) ragioneria applicata agli enti territoriali;

c) nozioni di diritto civile;

d) diritto penale (codice penale: libro I, libro II, titoli II e VII);

e) legislazione sociale;

f) politica economica con particolare riguardo alla programmazione;

g) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);

h) elementi di contabilità generale dello Stato.

(7152)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a sette posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed il regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211;

Considerato che nel ruolo degli avvocati dello Stato sono attualmente disponibili cinque posti e che altri due posti si renderanno disponibili per il collocamento a riposo per limiti di età del vice avvocato generale dello Stato Giuseppe Azzariti e del sostituto avvocato generale dello Stato Alfonso Nigido rispettivamente dal 17 agosto 1978 e dal 4 gennaio 1979;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a sette posti di sostituto avvocato dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;

b) magistrati dell'ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario;

c) magistrati della giustizia militare, i quali avendo compiuto tre anni di servizio compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) magistrati della Corte dei conti a norma dell'art. 1, lettera *d*), della legge 20 giugno 1955, n. 519;

e) avvocati attualmente iscritti all'albo, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, salvo le proroghe di legge.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso del requisito della regolare iscrizione nell'albo degli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno.

Art. 2.

Coloro che appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purché il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta bollata nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite dell'ufficio;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario e quelli della giustizia militare, debbono inoltrare la domanda per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire la copia dello stato di servizio in bollo;

c) i magistrati della Corte dei conti debbono inoltrare la domanda corredata del certificato dell'ordine degli avvocati e procuratori comprovante di essere stati iscritti nell'uno o nell'altro albo, per il tramite della Presidenza della Corte dei conti la quale vi deve unire copia dello stato di servizio in bollo;

d) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda stessa deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero, per gli aspiranti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che insieme alla domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purché, almeno dieci giorni avanti alla data fissata per la prova scritta, pervenga anche il certificato di cui al successivo comma.

Gli avvocati dovranno allegare alla domanda il certificato dell'ordine degli avvocati di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria è approvata dall'avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti avvocati, utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

7) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito e della favella, che impediscano od ostacolino, il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

8) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi), per i sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle commissioni di leva.

Le qualità che danno diritto alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata, quelli indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al secondo comma.

I procuratori dello Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario, della giustizia militare e della Corte dei conti debbono presentare, nel termine indicato nel secondo comma del presente articolo, il certificato di cui al n. 7).

Art. 6.

La domanda ed i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia della amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 7.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, e consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 nei giorni 12, 13, 15 e 16 gennaio 1979, con inizio alle ore 8,30.

Le prove orali consistono:

a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto ecclesiastico, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, designato dal presidente del Consiglio nazionale forense;

da un professore ordinario di materie giuridiche dell'Università di Roma, designato dal rettore;

funziona da segretario della commissione un vice avvocato o sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 ed 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 9.

I primi graduati entro il limite dei posti messi a concorso sono nominati sostituti avvocati dello Stato ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 9.405.000.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 29 luglio 1978

L'avvocato generale f.f.: DI CIOMMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1978
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 37

(7103)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nell'avviso riguardante: « Istituzione di nuove sedi di esame per lo svolgimento del concorso, per esami, a centoventisette posti di operatore tecnico in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 1° settembre 1978, alla pag. 6227, seconda colonna, sotto la sede di « Rieti », dove è scritto: « . . . per quelli residenti nella provincia di Roma il cui cognome ha inizio con le lettere *E, F, F,* . . . », leggasi: « . . . per quelli residenti nella provincia di Roma il cui cognome ha inizio con le lettere *E, F, R,* . . . ».

(7134)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente del servizio di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(3120/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a un posto di primario e due posti di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(3122/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(3117/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Concorso ad un posto di assistente del centro per la diagnosi precoce dei tumori, funzionalmente collegato alla divisione di radioterapia e medicina nucleare.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro per la diagnosi precoce dei tumori, funzionalmente collegato alla divisione di radioterapia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione procedure concorsuali e selettive) dell'ente in Venezia.

(3115/S)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(3126/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi presso il centro di riabilitazione motoria e funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(3125/S)

Avviso di rettifica

L'avviso di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'8 agosto 1978, deve intendersi rettificato nel senso che devono essere depennati i tre posti di assistente di medicina generale addetti al centro di riabilitazione motoria e funzionale.

Conseguentemente con il suddetto avviso si intende riaperto unicamente il termine del concorso ad un posto di aiuto del centro di riabilitazione motoria e funzionale.

(3125-bis/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1978, n. 56.

Sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 15 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata:

a) a concedere a favore di enti, associazioni, cooperative e loro consorzi aventi sede nella Regione, sovvenzioni sulle spese comprese quelle riguardanti la gestione ordinaria, dagli stessi sostenute per conseguire i propri scopi istituzionali d'interesse agricolo o di assistenza ai lavoratori agricoli oppure per finalità di assistenza e di sviluppo della cooperazione agricola;

b) a concedere sovvenzioni a favore di province, comunità montane, comuni e loro consorzi per lo svolgimento di iniziative inerenti all'assistenza tecnica, alla divulgazione ed alla attività dimostrativa in agricoltura;

c) a concedere sovvenzioni a favore di enti ed organismi aventi sede anche al di fuori della Regione che svolgono funzioni interessanti l'agricoltura regionale. Tali sovvenzioni potranno essere concesse per le spese di gestione per un importo corrispondente alla eventuale quota annua di adesione che l'amministrazione regionale è tenuta a versare o per un importo determinato dalla giunta regionale; dette sovvenzioni potranno essere concesse anche per iniziative concernenti programmi specifici rivolti all'agricoltura regionale.

Art. 2.

I beneficiari di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, dovranno presentare entro il 31 marzo di ogni anno, all'assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, una domanda, corredata da copia autentica dello statuto e da un programma con relativo preventivo annuale di spesa oppure da una previsione annuale degli oneri gestionali.

I beneficiari di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 sono tenuti a presentare all'assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, sempre entro il 31 marzo di ogni anno, il programma ed il preventivo di spesa per le iniziative ammissibili a sovvenzione.

Per quanto attiene i beneficiari di cui alla lettera *c*) dello art. 1 la sovvenzione per le spese di gestione viene concessa su presentazione di una domanda accompagnata dal bilancio preventivo entro il 31 marzo di ogni anno, mentre per i programmi specifici rivolti all'agricoltura regionale dovrà essere presentato unitamente alla domanda, il programma delle iniziative corredato dall'apposito preventivo di spesa.

La sovvenzione di cui al punto *a*) dell'art. 1 non potrà essere accordata, per le spese di gestione, a cooperative e loro consorzi che nel medesimo anno o nell'ultimo semestre dello anno precedente a quello cui si riferisce la sovvenzione abbiano ottenuto l'erogazione di un prestito per le necessità di conduzione agevolato negli interessi a termini di leggi statali o regionali.

Per l'esercizio 1978 le domande di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma dovranno pervenire all'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le sovvenzioni verranno erogate fino all'80 per cento del loro importo al momento dell'emanazione del provvedimento di concessione ed il saldo a seguito della presentazione dei documenti giustificativi della spesa fino alla copertura della sovvenzione concessa.

I beneficiari che hanno fruito dell'intervento su oneri gestionali dovranno presentare il bilancio consuntivo dal quale risulti in evidenza la sovvenzione erogata e la relativa spesa sostenuta. Per quanto attiene la quota annua di adesione concessa ai beneficiari di cui al punto *c*) è sufficiente la presentazione da parte degli stessi del bilancio consuntivo, sul quale risulti evidenziato l'introito della quota stessa.

Qualora la documentazione di cui ai precedenti commi non venga presentata entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la sovvenzione, l'amministrazione regionale procederà all'annullamento del provvedimento ed al recupero della sovvenzione salvo motivato decreto di conferma con il quale verranno fissati nuovi termini.

Art. 4.

In via transitoria, le sovvenzioni di cui all'art. 1 della presente legge potranno essere concesse anche per le attività svolte nell'anno 1977.

In tal caso gli enti ed organismi interessati presenteranno all'assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, la relativa domanda, unitamente ai documenti di cui all'art. 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Sono abrogati l'art. 11 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18 ed il capo II della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Per le finalità di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 850 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7552 con la denominazione: « Sovvenzioni per finalità di interesse agricolo » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 850 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 1.400 milioni si fa fronte mediante i seguenti storni:

per lire 1.200 milioni, di cui lire 800 milioni per l'esercizio 1978 — comprendente la quota di lire 400 milioni non utilizzata al 31 dicembre 1977 e trasferita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 —, dal cap. 7477 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978;

per i restanti 200 milioni; di cui 50 milioni per l'esercizio 1978, dal cap. 2655 del precitato stato di previsione.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1978, n. 57.

Interventi della Regione a fronte degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali negli appalti delle opere di riparazione dei danni causati all'agricoltura dagli eventi sismici del 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 15 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte all'onere derivante dalla revisione dei prezzi contrattuali negli appalti delle opere intraprese con i contributi della Comunità economica europea, ai sensi del regolamento

n. 1505/76 del 21 giugno 1976 e dello Stato italiano, ai sensi della legge 19 agosto 1976, n. 591 e ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 2.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 1, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria IX, il cap. 7369 con la denominazione: « Spese per gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali negli appalti delle opere intraprese con i contributi della C.E.E. e dello Stato italiano per la riparazione dei danni causati all'agricoltura dagli aventi sismici del 1976 » e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 2.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1978, previsto dal precedente art. 1, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 8502 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Gli eventuali ulteriori stanziamenti da iscriversi al cap. 7369 di cui al precedente primo comma, saranno determinati — ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 — con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1978, n. 58.

Interventi per la gestione delle riserve di caccia e loro consorzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 15 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more di applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'organo regionale della Federazione italiana della caccia, di cui alla legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, una sovvenzione annua per le spese conseguenti all'attività di sorveglianza affidata al medesimo.

Sulla spesa risultante da un preventivo riflettente le esigenze di gestione, approvato dalla giunta regionale, potrà essere concesso un anticipo pari all'80 per cento di detta sovvenzione.

La residua parte della sovvenzione verrà erogata a presentazione di rendiconto accompagnato da relazione sull'attività svolta.

Art. 2.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 480 milioni, di cui lire 120 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo I, sezione V, rubrica n. 5, categoria IV, il cap. 2657 con la denominazione: « Sovvenzione annua a favore dell'organo regionale della Federazione italiana della caccia, di cui alla legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, per le spese conseguenti all'attività di sorveglianza affidata allo stesso » e con lo stanziamento complessivo di lire 480 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 120 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 7458 del precitato stato di previsione.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato cap. 2657 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1978-81 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1978, n. 59.

Interventi per lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'istruzione universitaria nonchè modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 15 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 3.500 milioni di lire al Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli istituti di fisica dell'Università di Trieste per l'ampliamento della sede del Centro internazionale di fisica teorica.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 è concesso al Consorzio per lo incremento degli studi e delle ricerche degli istituti di fisica dell'Università di Trieste in base alle risultanze dei progetti esecutivi delle opere ed è erogato con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

Capo II

AREA PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN TRIESTE

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad aderire al Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 4.

L'amministrazione regionale provvederà, in attuazione di quanto disposto dall'art. 15, punto 2) del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, ad erogare annualmente al consorzio di cui al precedente art. 3 per il raggiungimento delle sue finalità contributi ordinari.

Art. 5.

Per l'avvio dell'attività del consorzio e per l'impianto della area per la ricerca l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al consorzio medesimo un contributo straordinario di lire 500 milioni nell'esercizio 1979 dopo l'approvazione del relativo statuto di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

L'amministrazione regionale è autorizzata altresì ad assumere, nell'esercizio 1978 e fino al limite di lire 100 milioni, le spese occorrenti per l'attività del Comitato previsto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, numero 102, emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per studio, indagini e consulenze relative alla redazione dello statuto del consorzio, alla scelta del sito ed alla organizzazione dell'area.

L'amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria a favore del consorzio per i mutui che andrà a contrarre per la realizzazione delle opere e impianti pubblici necessari all'area per la ricerca scientifica e tecnologica; la garanzia viene disposta con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore alle finanze e ad essa si applica l'art. 1 della legge regionale 1° luglio 1971, n. 25, modificata con l'art. 5 della legge regionale 18 giugno 1976, n. 20.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Università della regione per sopperire alle spese di progettazione di opere di edilizia universitaria fino all'ammontare di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979, sentito il consiglio di amministrazione della Università di Trieste e il comitato tecnico amministrativo nominato dal Ministero della pubblica istruzione per l'Università di Udine, ai sensi dell'art. 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi sulla base di documentate richieste.

Art. 7.

L'art. 3 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere anticipazioni per conto dello Stato, ai sensi dell'art. 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73:

a) sino ad un importo massimo di lire 20.000 milioni al comune di Trieste per la realizzazione del raccordo autostradale fra il punto franco nuovo del porto di Trieste, la zona industriale e la strada statale n. 202 in località Padriciano, all'Università degli studi di Trieste per il potenziamento delle attività di ricerca, al Consorzio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, in relazione ai contributi speciali di cui all'art. 7, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, emanato ai sensi dell'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73;

b) sino ad un importo massimo di lire 4.000 milioni al comune di Gorizia per la realizzazione dell'autoporto e della stazione confinaria di S. Andrea, per la progettazione e la realizzazione di un bacino regolatore dell'acqua dell'Isonzo ad usi irrigui nell'ambito delle iniziative concordate in attuazione degli articoli 2 e 3 dell'accordo di cooperazione economica ratificato con la succitata legge 14 marzo 1977, n. 73.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 8.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-81, la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, con decorrenza dallo esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 viene istituito, al titolo II, sezione II, rubrica n. 8, categoria XI, il cap. 5523 con la denominazione: « Contributo straordinario al Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di fisica dell'Università di Trieste per l'ampliamento della sede del Centro internazionale di fisica teorica » e con lo stanziamento complessivo di lire 3.500 milioni.

All'onere complessivo di lire 3.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81, e precisamente:

per lire 2.500 milioni, dalla rubrica n. 8, partita n. 2, dell'elenco n. 5 allegato al piano predetto;

per i restanti 1.000 milioni, dalla rubrica n. 3, partita n. 5, del sopraspecificato elenco n. 5.

Art. 9.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito « per memoria » al titolo I, sezione II, rubrica n. 8, categoria IV, il cap. 1142 con la denominazione: « Contributi al Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste per il raggiungimento delle sue finalità ».

Gli stanziamenti di spesa da iscriversi al sopracitato capitolo 1142 saranno determinati con la legge di approvazione del piano finanziario e del bilancio annuale, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 10.

Per le finalità previste dal primo comma del precedente art. 5, è autorizzata, per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-81, la spesa complessiva di lire 500 milioni, con decorrenza dall'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 viene istituito al titolo II, sezione II, rubrica n. 8, categoria XI, il cap. 5525 con la denominazione: « Contributo straordinario al Consorzio obbligatorio per lo impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, per l'avvio della sua attività e per l'impianto dell'area per la ricerca » e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 (rubrica n. 3, partita n. 5, dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Art. 11.

Per le finalità previste dal secondo comma del precedente art. 5 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo I, sezione II, rubrica n. 8, categoria III, il cap. 1058 con la denominazione: « Spese per la attività del comitato previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonchè per gli studi, indagini e consulenze relative alla redazione dello statuto del consorzio, alla scelta del sito ed all'organizzazione dell'area » e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 3603 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine — del precitato stato di previsione.

Art. 12.

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui al terzo comma del precedente art. 5 fanno carico al cap. 5101 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il quale presenta sufficiente disponibilità.

Art. 13.

Per le finalità previste dal precedente art. 6 è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, di cui lire 700 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione II, rubrica n. 8, categoria XI, il cap. 5524 con la denominazione: « Contributi alle Università della regione per sopperire alle spese di progettazione di opere di edilizia universitaria » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 700 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 1.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per lo esercizio finanziario 1978 (rubrica n. 8, partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 14.

In relazione al disposto di cui al precedente art. 7 le denominazioni dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 vengono così modificate:

cap. 7841 « Anticipazioni, ai sensi dell'art. 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, al comune di Trieste per la realizzazione del raccordo autostradale fra il punto franco nuovo del porto di Trieste, la zona industriale e la strada statale n. 202, all'Università degli studi di Trieste per il potenziamento delle attività di ricerca, al Consorzio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste ».

capo 7842 « Anticipazioni al comune di Gorizia, ai sensi dell'art. 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, per la realizzazione dell'autoporto e della stazione confinaria di Sant'Andrea, per la progettazione e la realizzazione di un bacino regolatore dell'acqua dell'Isonzo ad usi irrigui ».

Di conseguenza, la denominazione del cap. 909 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: « Rimborsi delle anticipazioni concesse, ai sensi dell'art. 8, settimo comma della legge 14 marzo 1977, n. 73, al comune di Trieste, all'Università degli studi di Trieste per il potenziamento delle attività di ricerca, al consorzio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste ed al comune di Gorizia, nonchè delle altre spese effettuate per studi, progetti, ricerche e consulenze ».

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1978, n. 60.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, concernente: « Norme per lo snellimento delle procedure, la programmazione, l'acceleramento della spesa e la delega di funzioni in materia di lavori pubblici e di urbanistica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 15 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, le parole: « di base ... », sono soppresse.

Dopo il primo comma dell'art. 44 della legge regionale sopra citata, va aggiunto il seguente comma:

« Fino alla emanazione del provvedimento regionale con cui vengono nominati tutti i membri del comitato tecnico regionale di cui al precedente art. 26, continuano ad esercitare le loro funzioni, limitatamente alle competenze di natura urbanistica, gli organi tecnici collegiali già istituiti con l'art. 11 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e con l'art. 17 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, e loro successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 giugno 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1978, n. 61.

Contributi per la regione Friuli-Venezia Giulia per la costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 15 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a erogare il contributo previsto dall'art. 9, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, di lire 95.000 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio.

Detto contributo verrà liquidato in misura non superiore a lire 10.000 milioni nell'esercizio finanziario 1978, a lire 45.000 milioni nell'esercizio finanziario 1979 e a lire 40.000 milioni nello esercizio finanziario 1980.

L'erogazione del contributo medesimo sarà disposta a favore della società « Autostrade » S.p.a., concessionaria dell'autostrada, con le modalità stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra la regione Friuli-Venezia Giulia assessorato regionale delle finanze, e la società concessionaria stessa.

Art. 2.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 95 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 9, categoria XI, il cap. 7808 con la denominazione: « Contributo ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, per la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio » e con lo stanziamento complessivo di lire 95 miliardi per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 10 miliardi per l'esercizio 1978.

Al predetto onere complessivo di lire 95 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 8502 — « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » — del precitato stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 9 giugno 1978

COMELLI

(5506)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782490)